

OGGETTO: Autorizzazione uso di sedi “a complemento temporaneo” (sedi occasionali). Modifica delle *Linee guida* per la gestione delle attività formative presenti nel *Catalogo regionale delle offerte formative in apprendistato* approvate con Determinazione dirigenziale D0505 del 9 marzo 2009.

IL DIRETTORE REGIONALE LAVORO

sentito il

DIRETTORE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA', DIRITTO ALLO STUDIO

Su proposta del dirigente dell'*Area Politiche per l'Occupazione e lo Sviluppo*

VISTI:

- La legge regionale 25 febbraio 1993, n. 23 (Ordinamento della Formazione professionale);
- la legge 6 agosto 1999, n. 14 (*Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo e, in particolare, gli artt. 158 e 159 recanti disposizioni relativi alle funzioni e compiti in materia di Formazione professionale*);
- la legge 14 febbraio 2003, n. 30 (*Delega al Governo in materia di Occupazione e Mercato del Lavoro*);
- il D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (*Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30*), per gli effetti tutt'ora pendenti dell'art. 49, abrogato dall'art. 7 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167;
- il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 concernente Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
- la legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 “*Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013*”;
- la Deliberazione di Giunta regionale 28 settembre 2007, n. 727 (*Art. 2 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 9 – Approvazione del Repertorio regionale dei profili formativi per l'apprendistato professionalizzante*) e successive integrazioni;
- l'Accordo Stato-Regioni del 20 marzo 2008 relativo alla definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;
- la deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2007, n. 968 (*Revoca D.G.R. 21/11/2002, n. 1510 e D.G.R. 20/12/2002, n. 1687. Approvazione della nuova Direttiva “Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio”*) e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta Regionale 29 novembre 2007, n. 969 con la quale è stato approvato il Piano 2007-2008 per l'offerta formativa in apprendistato nella Regione Lazio ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 9 che ha previsto la costruzione del Catalogo regionale dell'offerta formativa per l'apprendistato”;
- la Determinazione dirigenziale D933 del 28 febbraio 2008 concernente “*D.G.R. 29 novembre 2007, n. 969 “Approvazione del Piano 2007-2008 per l'offerta formativa in apprendistato nella Regione Lazio” - Avviso per la selezione dei soggetti interessati all'erogazione della formazione in apprendistato.*”;

- la Determinazione dirigenziale D2085 del 17 giugno 2008 concernente “Avviso per la presentazione, da parte dei soggetti ammessi al *Catalogo regionale dell’offerta formativa* di cui alla D.G.R. 29 novembre 2007, n. 969, delle offerte formative relative ai profili presenti nel *Repertorio regionale dei profili formativi per l’apprendistato professionalizzante. Fase 2*”;
- la Determinazione dirigenziale 30 giugno 2008, n. 2226 concernente D.G.R. 969 del 29 novembre 2007 *Piano 2007-2008 per l’offerta formativa in apprendistato nella Regione Lazio – Approvazione esito della valutazione delle candidature dei soggetti interessati ad erogare la formazione in apprendistato.*”;
- la determinazione dirigenziale del 17 dicembre 2008, n. 4326 concernente ”*Approvazione della graduatoria finale delle offerte costituenti il Catalogo regionale previsto dal Piano 2007-2008 per l’offerta formativa in apprendistato nella Regione Lazio di cui alla deliberazione della Giunta regionale 969/2007.*”;
- la Determinazione dirigenziale del 9 marzo 2009, n. D0505 con la quale sono state approvate le *Linee guida per la gestione delle attività formative presenti nel Catalogo regionale dell’offerta formativa in apprendistato*;
- il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 854/2012 relativo al riparto risorse per la formazione in apprendistato;
- la Deliberazione di Giunta regionale 3 febbraio 2012, n. 41 (*Disposizioni in materia di formazione nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere*);
- la Determinazione dirigenziale B5361 del 10 agosto 2012 con la quale è stato adottato l’*Avviso per l’individuazione di soggetti interessati ad erogare interventi di formazione di base e trasversale di cui alla D.G.R. n. 41 del 3/02/2012 nell’ambito di contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere ex art. 4 del d.lgs. 167/2011*;

PREMESSO che, ai sensi della *Direttiva per l’“Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio”* di cui alla D.G.R. 968/07 e s.m.i., di seguito semplicemente *Direttiva*:

- il soggetto accreditato può disporre di più sedi operative accreditate nelle quali svolgere attività formative e/o di orientamento assicurando le relative funzioni amministrative, composte da unità immobiliari localizzate nel territorio della Regione Lazio e disponibili in base a un titolo giuridicamente idoneo a comprovarne il possesso per il triennio successivo alla data di presentazione della domanda di accreditamento (art. 4);
- non è consentito, ai fini dell’accREDITamento, che nella medesima sede operativa sia localizzato più di un soggetto accreditato (art. 4);
- per soddisfare le esigenze di specifiche attività previste da specifici avvisi, con deliberazione della Giunta regionale n. 668/09 veniva modificata la *Direttiva* dando la possibilità ai soggetti accreditati di dotarsi di ulteriori locali *a complemento temporaneo*, cosiddette “**sedi occasionali**”. Tali locali devono rispondere a requisiti di adeguatezza previsti dalla Tabella “A” della *Direttiva AccREDITamento* e garantire il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e salute sui luoghi di lavoro, superamento delle barriere architettoniche, essere sufficientemente attrezzati e idonei per gli utenti cui sono rivolti (art. 4);

PREMESSO, inoltre, che:

- per soddisfare le esigenze formative degli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi della disciplina previgente (art. 49, D.lgs 276/03 e legge regionale 9/2006) veniva istituito il *Catalogo regionale dell'offerta formativa per l'apprendistato*, in attuazione del *Piano 2007-2008 per l'offerta formativa*, approvato con la D.G.R. 969/07, di seguito denominato *Catalogo regionale*;
- il predetto *Catalogo regionale*, approvato con determinazione dirigenziale del 17 dicembre 2008, n. 4326, veniva costruito a seguito di avvisi pubblici di cui alle determinazioni dirigenziali del 28 febbraio 2008, n. D0933, del 17 giugno 2008, n. 2085.
- esso è tutt'ora articolato in moduli formativi (A, B, e C) corrispondenti a 120 ore annue, per due annualità formative, ed è fruibile attraverso il Sistema informativo S.APP. (Sistema Apprendistato), in grado di supportare gli operatori del sistema (Regione, Province, Imprese, Enti di formazione), per quanto di competenza;
- con l'Avviso pubblico di cui alla determinazione dirigenziale D0933 del 28 febbraio 2008 si disponeva che gli enti di formazione potessero esprimere la propria candidatura per i soli territori provinciali con disponibilità di almeno una sede operativa accreditata o in corso di accreditamento;
- per la gestione delle attività formative costituenti il *Catalogo regionale* venivano emanate apposite *Linee guida* approvate con determinazione dirigenziale D0505 del 9 marzo 2009, distinte in tre Sezioni: **Sezione A**, dedicata agli Enti di formazione - **Sezione B**, dedicata alle Imprese - **Sezione C**, dedicata alle Province, con le quali si davano indicazioni agli stessi operatori circa l'uso di sedi occasionali soltanto presso la sede dell'impresa degli apprendisti in formazione;
- allo scopo di garantire la piena copertura del territorio regionale con l'offerta formativa per l'apprendistato professionalizzante ex art. 4 del D.lgs 167/11, con l'Avviso pubblico di cui alla Determinazione B5361 del 10 agosto 2012, finalizzato alla costituzione del *Catalogo per la formazione di base e trasversale di cui alla D.G.R. n. 41 del 3/02/2012 nell'ambito di contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere ex art. 4 del D.lgs. 167/2011*, si dispone l'attivazione di edizioni formative (ogni 5 edizioni dei corsi proposti) anche presso Comuni sedi di Centri per l'impiego provinciali, in aggiunta alle edizioni proposte presso le proprie sedi accreditate;

PRESO ATTO CHE

- ferma restando l'applicazione della disciplina previgente ai contratti di apprendistato accessi ai sensi della medesima, con l'entrata in vigore del decreto legislativo 167/11 venivano abrogati, tra gli altri, la legge 19 gennaio 1955, n. 25, l'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

- con la legge regionale 12/2011, articolo 1, comma 128, veniva, altresì, disposta l’abrogazione della legge regionale 9/2006 (*Disposizioni in materia di formazione nell’apprendistato*) e del relativo regolamento di attuazione, n. 7/2007;

ATTESO CHE

il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro “a causa mista” nel quale la formazione dell’apprendista forma parte integrante e sostanziale del contratto stesso e che, di conseguenza, si deve garantire la continuità dell’offerta formativa pubblica per tutti i contratti accesi ai sensi della previgente disciplina, considerabili “contratti ad esaurimento”;

CONSIDERATO CHE

- sia la disciplina statale (art. 49 del dlgs 276/03 e s.m.i) che quella regionale (legge regionale 9/2006 e regolamento di attuazione n. 7/2007) contenevano la previsione di **almeno 120 ore** di formazione *formale*, interna o esterna all’impresa, per ogni anno di durata del contratto stesso;
- ai sensi dell’art. 5, comma 2 della legge regionale 9/06 la formazione formale doveva essere svolta “prevalentemente all’esterno dell’impresa” e poteva, altresì, essere svolta all’interno delle imprese con capacità formativa, purché in luoghi non destinati alla produzione di beni o servizi;
- ai sensi dell’art. 4, comma 4 del regolamento regionale 7/07 soltanto le imprese con almeno 250 dipendenti potevano candidarsi ad erogare tutta la formazione formale al proprio interno, di contro, tutte le altre dovevano rivolgersi alla formazione pubblica del *Catalogo regionale* erogata dai soggetti accreditati ai sensi della Direttiva 968/07 s.m.i., relativamente alla formazione di cui ai moduli A e B;

RILEVATO CHE

l’offerta formativa del *Catalogo regionale* risulta inadeguata rispetto alle esigenze delle imprese, per carenza dei soggetti formatori in possesso di sedi operative accreditate diffuse in tutte le province, in particolare nelle province di Rieti e di Viterbo;

RITENUTO, PERTANTO, NECESSARIO:

- in virtù delle suesposte premesse, garantire alle imprese e agli apprendisti assunti ai sensi del D.lgs 276/03 un’offerta formativa “di prossimità” che consenta agli apprendisti stessi di fruire agevolmente della formazione obbligatoria presso sedi vicine al proprio luogo di lavoro e/o di residenza, garantendo una maggiore presenza di strutture formative nel territorio regionale;
- permettere agli enti di formazione, iscritti nel *Catalogo regionale*, di erogare l’offerta formativa approvata con determinazione del 17 dicembre 2008, n. 4326 presso tutto il territorio regionale anche con l’uso di ulteriori locali “a complemento temporaneo” (sedi occasionali) nella/e Provincia/e presso la/e quale/i il soggetto medesimo non disponga di sedi operative accreditate;

- modificare, pertanto, le *Linee guida* per la gestione delle attività formative presenti nel *Catalogo regionale*, come di seguito indicato:

SEZIONE A – ENTI FORMATIVI, al Punto 4.4.2. “*Adempimenti connessi all’attivazione del modulo*”

sostituire il paragrafo:

“**Confermare la sede di svolgimento:** con riferimento alla sede il sistema registra di default la sede indicata nell’offerta: l’ente deve confermare la sede o, alternativamente, indicare una sede occasionale presso un’impresa. Tale possibilità è concessa solo ed esclusivamente nel caso in cui si verifichino i tre elementi sotto indicati:

- o tutti gli apprendisti appartengano alla medesima impresa (o gruppo societario);
- o l’attività formativa si svolga in un’aula separata dai locali adibiti alla produzione;
- o l’aula sia in regola con la normativa in materia di igiene e sicurezza.”

con il seguente:

“**Confermare la sede di svolgimento:** con riferimento alla sede il sistema registra di default la sede indicata nell’offerta: l’ente deve confermare la sede o, alternativamente, indicare una sede occasionale presso un’impresa **oppure presso sedi terze rispetto a quelle accreditate ai sensi della Direttiva 968/2007 e s.m.i. E’ ammesso l’utilizzo di sedi occasionali diverse da quella dell’impresa, da considerarsi quale sede di prossimità ad una o più imprese, con la seguente limitazione:**

Non possono essere utilizzate quali sedi occasionali le sedi già accreditate da altro ente formativo ai sensi della Direttiva 968/2007 e s.m.i.

In caso di utilizzo di sede occasionale presso locali diversi da quelli dell’ente di formazione e dell’impresa, l’ente di formazione deve consegnare alla Provincia, a firma del legale rappresentante, “Dichiarazione per la sede occasionale dell’ente di formazione” che attesti:

- la disponibilità dei locali per le giornate previste dal calendario didattico del modulo di formazione;
- di aver acquisito idonea documentazione attestante il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e igiene sul lavoro di detta sede, in particolare riguardo a:
 - certificato di staticità e agibilità dell’edificio,
 - nulla osta tecnico sanitario,
 - rispetto delle normative antincendio
 - eliminazione o superamento barriere architettoniche.
- di fornire, a richiesta dell’amministrazione, i documenti che comprovano il rispetto della normative in tema di sicurezza e igiene sul lavoro di cui al punto precedente;
- che i locali adibiti all’attività formative hanno una dimensione minima di 20 mq;
- che il numero massimo di allievi che accoglierà nelle attività formative è coerente con il parametro regionale per l’accreditamento pari a 2mq/allievo;
- che i locali adibiti all’attività d’aula sono distinti dai locali adibiti alla produzione, ovvero che l’attività didattica si svolge in orari diversi da quelli dell’utilizzo a fini produttivi;
- di consentire, previo accordo con il titolare della struttura, libero accesso ai locali ove si svolge l’attività formativa al personale dell’Unione Europea, dello Stato, della Regione Lazio (o suoi incaricati) e delle Province, nell’ambito di controlli in itinere ed ex-post sulle operazioni realizzate, garantendo la massima collaborazione del proprio personale

durante lo svolgimento dei predetti controlli anche attraverso l'agevolazione delle visite ispettive.

La dichiarazione deve essere consegnata alla Provincia contestualmente alla vidimazione dei registri, in occasione dell'avvio del modulo.

SEZIONE C – PROVINCE, al Punto 3.2 *“adempimenti per l'avvio del modulo”*:

dopo le parole *“La Provincia deve registrare sul sistema l'avvenuta consegna e vidimazione dei registri.”* aggiungere le parole:

“Nel caso in cui, in fase di attivazione del modulo, sia stata indicata come sede di svolgimento una sede occasionale diversa da quella dell'impresa e da quella accreditata ai sensi della Direttiva 968/2007 e s.m.i., l'ente formativo deve consegnare alla Provincia *“Dichiarazione per la sede occasionale dell'ente di formazione”* a firma del legale rappresentante del soggetto formatore che attesti:

- **la disponibilità dei locali per le giornate previste dal calendario didattico del modulo di formazione;**
- **di aver acquisito idonea documentazione attestante il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e igiene sul lavoro di detta sede, in particolare riguardo a:**
 - **certificato di staticità e agibilità dell'edificio,**
 - **nulla osta tecnico sanitario,**
 - **rispetto delle normative antincendio**
 - **eliminazione o superamento barriere architettoniche.**
- **di fornire, a richiesta dell'amministrazione, i documenti che comprovano il rispetto della normative in tema di sicurezza e igiene sul lavoro di cui al punto precedente;**
- **che i locali adibiti all'attività formative hanno una dimensione minima di 20 mq;**
- **che il numero massimo di allievi che accoglierà nelle attività formative è coerente con il parametro regionale per l'accREDITAMENTO pari a 2mq/allievo;**
- **che i locali adibiti all'attività d'aula sono distinti dai locali adibiti alla produzione, ovvero che l'attività didattica si svolge in orari diversi da quelli dell'utilizzo a fini produttivi;**
- **di consentire, previo accordo con il titolare della struttura, libero accesso ai locali ove si svolge l'attività formativa al personale dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione Lazio (o suoi incaricati) e delle Province, nell'ambito di controlli in itinere ed ex-post sulle operazioni realizzate, garantendo la massima collaborazione del proprio personale durante lo svolgimento dei predetti controlli anche attraverso l'agevolazione delle visite ispettive.**

La dichiarazione deve essere consegnata alla Provincia contestualmente alla vidimazione dei registri, in occasione dell'avvio del modulo.”

- **e per gli effetti conseguenti alle citate modifiche, di autorizzare le Province ad erogare i finanziamenti trasferiti con le determinazioni dirigenziali n. 3996 del 31.10.07, n. D1512 del 21.04.08 e n. D 424 del 25 febbraio 2009 disponibili alla data di pubblicazione del presente atto, agli enti del *Catalogo regionale* che erogheranno la formazione presso le sedi occasionali della propria Provincia, nei limiti delle risorse residue;**

- nelle more del monitoraggio richiesto alle amministrazioni provinciali il 16 aprile u.s., di rinviare a successivo atto la quantificazione delle risorse disponibili presso le province per gli adempimenti eventualmente conseguenti all'adozione del presente provvedimento.
- rinviare a quanto previsto dalla *Direttiva Accreditamento* per il controllo dei requisiti concernenti le sedi occasionali;
- approvare l'**allegato A** alla presente determinazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente il testo coordinato delle *Linee Guida* per la gestione delle attività formative presenti nel "*Catalogo regionale delle offerte formative in apprendistato*".

Per quanto in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

DETERMINA

1. di autorizzare gli enti di formazione iscritti nel *Catalogo regionale* ad erogare l'offerta formativa approvata con determinazione del 17 dicembre 2008, n. 4326 presso tutto il territorio regionale anche con l'uso di ulteriori locali "a complemento temporaneo" (sedi occasionali) nella/e Provincia/e presso la/e quale/i il soggetto medesimo non disponga di sedi operative accreditate;
2. di modificare le *Linee guida per la gestione delle attività formative presenti nel Catalogo regionale dell'offerta formativa in apprendistato* di cui alla determinazione dirigenziale del 9 marzo 2009, n. D0505, come di seguito indicato:

SEZIONE A – **ENTI FORMATIVI**, al Punto 4.4.2. "*Adempimenti connessi all'attivazione del modulo*"

sostituire il paragrafo:

“Confermare la sede di svolgimento: con riferimento alla sede il sistema registra di default la sede indicata nell'offerta: l'ente deve confermare la sede o, alternativamente, indicare una sede occasionale presso un'impresa. Tale possibilità è concessa solo ed esclusivamente nel caso in cui si verifichino i tre elementi sotto indicati:

- tutti gli apprendisti appartengano alla medesima impresa (o gruppo societario);
- l'attività formativa si svolga in un'aula separata dai locali adibiti alla produzione;
- l'aula sia in regola con la normativa in materia di igiene e sicurezza.”

con il seguente:

“Confermare la sede di svolgimento: con riferimento alla sede il sistema registra di default la sede indicata nell'offerta: l'ente deve confermare la sede o, alternativamente, indicare una sede occasionale presso un'impresa oppure presso sedi terze rispetto a quelle accreditate ai sensi della Direttiva 968/2007 e s.m.i. E' ammesso l'utilizzo di sedi occasionali diverse da quella dell'impresa, da considerarsi quale sede di prossimità ad una o più imprese, con la seguente limitazione:

Non possono essere utilizzate quali sedi occasionali le sedi già accreditate da altro ente formativo ai sensi della Direttiva 968/2007 e s.m.i.

In caso di utilizzo di sede occasionale presso locali diversi da quelli dell'ente di formazione e dell'impresa, l'ente di formazione deve consegnare alla Provincia, a firma del legale rappresentante, "*Dichiarazione per la sede occasionale dell'ente di formazione*" che attesti:

- la disponibilità dei locali per le giornate previste dal calendario didattico del modulo di formazione;
- di aver acquisito idonea documentazione attestante il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e igiene sul lavoro di detta sede, in particolare riguardo a:
 - certificato di staticità e agibilità dell'edificio,
 - nulla osta tecnico sanitario,
 - rispetto delle normative antincendio
 - eliminazione o superamento barriere architettoniche.
- di fornire, a richiesta dell'amministrazione, i documenti che comprovano il rispetto della normativa in tema di sicurezza e igiene sul lavoro di cui al punto precedente;
- che i locali adibiti all'attività formative hanno una dimensione minima di 20 mq;
- che il numero massimo di allievi che accoglierà nelle attività formative è coerente con il parametro regionale per l'accreditamento pari a 2mq/allievo;
- che i locali adibiti all'attività d'aula sono distinti dai locali adibiti alla produzione, ovvero che l'attività didattica si svolge in orari diversi da quelli dell'utilizzo a fini produttivi;
- di consentire, previo accordo con il titolare della struttura, libero accesso ai locali ove si svolge l'attività formativa al personale dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione Lazio (o suoi incaricati) e delle Province, nell'ambito di controlli in itinere ed ex-post sulle operazioni realizzate, garantendo la massima collaborazione del proprio personale durante lo svolgimento dei predetti controlli anche attraverso l'agevolazione delle visite ispettive.

La dichiarazione deve essere consegnata alla Provincia contestualmente alla vidimazione dei registri, in occasione dell'avvio del modulo.

SEZIONE C – PROVINCE, al Punto 3.2 "*adempimenti per l'avvio del modulo*":

dopo le parole "*La Provincia deve registrare sul sistema l'avvenuta consegna e vidimazione dei registri.*" aggiungere le parole:

"Nel caso in cui, in fase di attivazione del modulo, sia stata indicata come sede di svolgimento una sede occasionale diversa da quella dell'impresa e da quella accreditata ai sensi della Direttiva 968/2007 e s.m.i., l'ente formativo deve consegnare alla Provincia "*Dichiarazione per la sede occasionale dell'ente di formazione*" a firma del legale rappresentante del soggetto formatore che attesti:

- la disponibilità dei locali per le giornate previste dal calendario didattico del modulo di formazione;
- di aver acquisito idonea documentazione attestante il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e igiene sul lavoro di detta sede, in particolare riguardo a:
 - certificato di staticità e agibilità dell'edificio,
 - nulla osta tecnico sanitario,
 - rispetto delle normative antincendio
 - eliminazione o superamento barriere architettoniche.

- di fornire, a richiesta dell'amministrazione, i documenti che comprovano il rispetto della normative in tema di sicurezza e igiene sul lavoro di cui al punto precedente;
- che i locali adibiti all'attività formative hanno una dimensione minima di 20 mq;
- che il numero massimo di allievi che accoglierà nelle attività formative è coerente con il parametro regionale per l'accreditamento pari a 2mq/allievo;
- che i locali adibiti all'attività d'aula sono distinti dai locali adibiti alla produzione, ovvero che l'attività didattica si svolge in orari diversi da quelli dell'utilizzo a fini produttivi;
- di consentire, previo accordo con il titolare della struttura, libero accesso ai locali ove si svolge l'attività formativa al personale dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione Lazio (o suoi incaricati) e delle Province, nell'ambito di controlli in itinere ed ex-post sulle operazioni realizzate, garantendo la massima collaborazione del proprio personale durante lo svolgimento dei predetti controlli anche attraverso l'agevolazione delle visite ispettive.

La dichiarazione deve essere consegnata alla Provincia contestualmente alla vidimazione dei registri, in occasione dell'avvio del modulo.”

3. di autorizzare le Province ad erogare i finanziamenti trasferiti con le determinazioni dirigenziali n. 3996 del 31.10.07, n. D1512 del 21.04.08 e n. D 424 del 25 febbraio 2009 disponibili alla data di pubblicazione del presente atto, agli enti del Catalogo regionale che erogheranno la formazione presso le sedi occasionali della propria Provincia, nei limiti delle risorse residue;
4. di rinviare a successivo atto la quantificazione delle risorse disponibili presso le province per gli adempimenti eventualmente conseguenti all'adozione del presente provvedimento, nelle more del monitoraggio richiesto alle amministrazioni provinciali il 16 aprile u.s.
5. di rinviare a quanto previsto dalla *Direttiva Accreditamento* per il controllo dei requisiti concernenti le sedi occasionali;
6. di approvare l'**allegato A** alla presente determinazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente il testo coordinato delle *Linee Guida* per la gestione delle attività formative presenti nel “*Catalogo regionale delle offerte formative in apprendistato*”.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito www.portalavoro.regione.lazio.it e sul sito www.apprendistato.regione.lazio.it;

IL DIRETTORE REGIONALE
(Dott. Marco Noccioli)